

Legge regionale 19 aprile 1982, n.33

Disciplina degli organi collegiali sanitari

ARTICOLO 1

(Commissioni sanitarie per l'accertamento della invalidita' civile)

Le commissioni per l'accertamento della invalidita' civile di cui all'art. 7 della legge 30 marzo 1971 n. 118 modificato dall'art. 3 della Legge 26 maggio 1975 n. 165 operano nell'ambito di ciascuna unita' sanitaria locale e sono nominate dal relativo comitato di gestione.

La loro composizione e' stabilita dalle leggi indicate nel primo comma del presente articolo, con le seguenti modificazioni:

- a) il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio o da altro medico del predetto servizio;
- b) l'ispettore medico del lavoro e' sostituito dal responsabile del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro o da altro medico del predetto servizio;
- c) il medico gia' designato dall'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23-4-65 n. 458 e' sostituito da un medico scelto dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

La segreteria della Commissione e' affidata ad un collaboratore amministrativo dell'Unita' sanitaria locale.

La Commissione sanitaria regionale, di cui all'art. 9 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 e' nominata dalla Giunta regionale con le seguenti modificazioni:

- a) il medico provinciale del capoluogo di regione e' sostituito da un funzionario medico dei ruoli della Regione, ovvero da un medico e' sostituito dipendente di una unita' sanitaria locale;
- b) l'ispettore medico del lavoro e' sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unita' sanitaria locale;
- c) il medico gia' designato dall'associazione nazionale mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 23-4-65 n. 458 e' sostituito da un medico scelto dalla Giunta Regionale su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

I sanitari di cui al comma precedente non possono essere ne'

presidenti ne' componenti di commissioni indicate nel primo comma del presente articolo.

La segreteria della Commissione e' affidata ad un collaboratore amministrativo della Regione.

La Giunta regionale, in relazione al numero delle domande pervenute, puo' nominare piu' commissioni regionali.

La Commissione regionale si riunisce presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unita' sanitarie locali.

Le domande di accertamento della invalidita' civile pervenute alle commissioni sanitarie devono essere esaminate entro 90 giorni dalla data di ricevimento.

ARTICOLO 2

(Commissione sanitaria per ciechi civili)

La Commissione sanitaria, di cui all'art. 10 della legge 27 maggio '70 n. 382, opera nell'ambito dell'unita' sanitaria locale ed e' nominata dal relativo comitato di gestione, con le seguenti modificazioni:

- a) il medico provinciale e' sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio o da altro medico dello stesso servizio;
- b) l'oculista gia' designato dal Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica e' scelto dal Comitato di gestione dell'Unita' sanitaria locale;
- c) l'oculista gia' designato dall'unione italiana ciechi e' sostituito da un medico scelto dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al comma precedente sono affidate ad un collaboratore amministrativo dell'unita' sanitaria locale.

La Commissione di cui all'art. 12 della legge 27 maggio 1970, n. 382 ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unita' sanitarie locali ed e' nominata dalla Giunta regionale con le seguenti modificazioni:

- a) il medico provinciale del capoluogo di regione e' sostituito da un funzionario medico dei ruoli della regione o da altro medico dipendente da una unita' sanitaria locale, appartenente al servizio d' igiene pubblica e del territorio;
- b) l'oculista gia' designato dall'unione italiana ciechi e' sostituito da un medico scelto dalla Giunta regionale su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della Commissione regionale sono svolte da un collaboratore amministrativo della Regione.

Il presidente ed i componenti della Commissione regionale non possono far parte della commissione di cui al primo comma del presente articolo.

ARTICOLO 3

(Commissioni sanitarie per l'accertamento del sordomutismo)

La commissione sanitaria per l'accertamento del sordomutismo di cui all'art. 3 della legge 26 maggio 1970 n. 381, opera nell'ambito dell'unità sanitaria locale ed è nominata dal relativo comitato di gestione con le seguenti modificazioni:

- a) il medico provinciale o l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio o da altro medico dello stesso servizio;
- b) il medico specialista in otorinolaringoiatria è scelto dal Comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale;
- c) il medico già designato dall'associazione nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti da un medico scelto dal Comitato di gestione dell'Unità Sanitaria Locale su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della Commissione di cui al comma precedente sono affidate ad un collaboratore amministrativo dell'unità sanitaria locale.

La commissione sanitaria regionale di cui all'art. 4 della Legge 26 maggio 1970 n. 381 ha sede presso gli uffici regionali o presso le strutture delle unità sanitarie locali ed è nominata dalla Giunta regionale con le seguenti modificazioni:

- a) il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico dei ruoli della regione, da altro medico dipendente da una unità sanitaria locale appartenente al servizio di igiene pubblica del territorio;
- b) l'ispettore medico del lavoro è sostituito da un medico specialista in medicina del lavoro dipendente da una unità sanitaria locale scelto dalla Giunta regionale;
- c) l'ufficiale sanitario è sostituito da altro medico scelto dalla Giunta regionale, preferibilmente specializzato in foniatra;
- d) il medico specialista in otorinolaringoiatria già designato dall'ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti è sostituito da uno specialista otorinolaringoiatria scelto dalla Giunta regionale su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un collaboratore amministrativo della Regione.

ARTICOLO 4

(Collegio medico per l'accertamento della compatibilità dello stato psico - fisico dell'invalide rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare)

Il collegio medico indicato all'art. 20 della legge 2 aprile 1968 n. 482, e' nominato dal Comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale con le seguenti modificazioni:

- a) il medico provinciale e' sostituito dal responsabile del servizio d' igiene pubblica e del territorio o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio dell'unita' sanitaria locale;
- b) l'ispettore medico del lavoro e' sostituito dal responsabile del servizio di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, o, per sua delega, da altro medico dello stesso servizio;
- c) il medico gia' designato dall'associazione, opera o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 15 della stessa legge 2 aprile 1968 n. 482, e' sostituito da altro medico scelto dal Comitato di gestione dell'Unita' Sanitaria Locale su terna proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Le funzioni di segretario sono espletate da un collaboratore amministrativo dell'unita' sanitaria locale.

ARTICOLO 5

Qualora la proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta, il Comitato di Gestione dell'Unita' Sanitaria Locale o la Giunta Regionale, per quanto di rispettiva competenza, provvederanno autonomamente.

ARTICOLO 6

(Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificato medico per le patenti di guida per autoveicoli e natanti)

Ai sensi dell'art. 6 della LR 24 maggio 1980 n. 71 il medico provinciale, gia' presidente della commissione sanitaria prevista dall'art. 12 del DPR 23 settembre 1976, n. 995 e' sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unita' sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

ARTICOLO 7

(Compensi)

Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge i compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni sono stabiliti in Lire 8.000 per giornata di seduta e in L. 2.000 per ogni visita espletata.

I compensi di cui al precedente comma, per la parte eccedente la misura fissata dalla normativa statale, faranno carico al bilancio regionale.

ARTICOLO 8

(Commissione provinciale per l'ampliamento dei cimiteri)

Le Commissioni di cui all'art. 53 del DPR 21-10-75 n. 803, operano in ciascuna unita' sanitaria locale.

Dette Commissioni sono nominate dall'assemblea e la loro composizione e' cosi' modificata:

- a) il funzionario medico igienista dei ruoli regionali e' sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio o da altro medico dello stesso servizio;
- b) l'ufficiale sanitario e' sostituito da un medico del servizio di igiene pubblica e del territorio.

ARTICOLO 9

(Commissione tecnica provinciale per i gas tossici)

Nella Commissione tecnica indicata dall'art. 24 del RD 9 gennaio 1927 n. 147, il medico provinciale e' sostituito dal responsabile del servizio di igiene pubblica e del territorio dell'unita' sanitaria locale cui appartiene il comune capoluogo di provincia.

ARTICOLO 10

(Pareri integrativi)

Al fine di ottenere ulteriori elementi di valutazione in ordine ad ogni singolo caso, le Commissioni di cui agli articoli 1 e 4 possono acquisire il parere del dipartimento per la riabilitazione dell'unita' sanitaria locale competente per territorio.

Tale parere dovra' essere trasmesso alla Commissione sanitaria regionale di cui all'art. 9 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.

ARTICOLO 11

(Finanziamenti)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sara' stabilito con la legge di approvazione del Bilancio della Regione.